

E' inammissibile l'intervento volontario dell'assicuratore per la r.c. auto del danneggiato nel giudizio da questi promosso contro il civile responsabile e il suo assicuratore in applicazione della cd convenzione Card.

La facoltatività del risarcimento diretto rileva anche in fase stragiudiziale, e pertanto è procedibile la domanda nei confronti del civile responsabile e del suo assicuratore preceduta dalla sola richiesta danni ex 148.

(Giudice di Pace di Torino, sentenza 5588 del 23 aprile 2010).

Nota a cura di Angelo Massimo Perrini, avvocato del foro di Torino.

Come noto dapprima la giurisprudenza di merito e successivamente la Corte Costituzionale (sentenza 180/2009) hanno ribadito che in materia di RC auto la speciale azione a contraddittorio limitato di cui al 149 uc si affianca e coesiste con la tradizionale azione di responsabilità nei confronti del civile responsabile e con la azione diretta ex 144 nei confronti dell'assicuratore di quest'ultimo.

Per ragioni diverse dalle problematiche processuali e sostanziali che qui rilevano, le imprese assicuratrici - a fronte del chiarissimo disposto della normativa - ritengono di interpretare l'art. 149 cod. ass. che regola il risarcimento diretto, in maniera difforme, ponendo in essere comportamenti sostanzialmente elusivi della facoltatività della procedura come delineata anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.

In particolare, qualora il danneggiato, a seguito dell'immotivato diniego dell'assicuratore del civile responsabile provveda a evocarlo in giudizio esercitando l'azione ex 144 cod ass, in sede Ania è stato delineato un complesso sistema teso sostanzialmente a scoraggiare i danneggiati dall'intraprendere tali azioni attraverso l'utilizzo strumentale dell'istituto dell'intervento volontario.

Nella prassi accade dunque che il danneggiato che evochi in giudizio il civile responsabile e il suo assicuratore, quasi sempre nella contumacia di entrambi, veda il proprio assicuratore intervenire volontariamente nel predetto giudizio per sostenere le difese della propria controparte contumace, o addirittura per sentirne inammissibilmente richiedere la estromissione.

Tali comportamenti, al limite della lite temeraria, non appaiono incontrare il favore della giurisprudenza di merito.

In via preliminare si osserva che secondo l'impianto costruito dalle imprese assicurative l'interveniente dovrebbe richiedere "l'estromissione della compagnia convenuta" che secondo la stessa impostazione deve rimanere coscientemente contumace.

Già solo per tale ragione la richiesta estromissione appare impossibile, prima ancora che inammissibile giacchè non può essere estromessa dal giudizio una parte che in detto giudizio non è presente.

Inoltre qualora l'attore dichiari di non accettare il contraddittorio l'irrituale iniziativa processuale dell'interveniente appare inammissibile sotto diversi profili.

1) Non è previsto da alcuna norma di legge.

Il Decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209 regola solo ed esclusivamente l'ipotesi opposta a quella qui verificatasi con contesuale estromissione della compagnia evocata in giudizio e che si sia regolarmente costituita.

In particolare, l'art. 149 comma 6 cod.ass. dispone che *“l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato fermo restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”*.

La norma pertanto prevede che sia la compagnia del responsabile civile a poter intervenire nel giudizio per estromettere la seconda e non prevede affatto l'intervento *ad adiuvandum* in giudizio della compagnia del danneggiato che, peraltro, ha obbligazioni di ausilio nei confronti del proprio assicurato ex art. 9 D.P.R. n. 254/2006 esattamente opposte a quelle che con l'atto di intervento vengono qui dispiagate.

Trattandosi di norma di carattere processuale non può trovare applicazione analogica per un caso non disciplinato espressamente.

L'intervento spiegato appare, per ciò solo, inammissibile.

La condotta processuale dell'assicuratore del danneggiato che, invece di intervenire *ad adiuvandum* del proprio assicurato, interviene, in maniera peraltro inammissibile per le ragioni che qui si espongono, *ad adiuvandum* della controparte, si presta per ciò solo ad essere fonte di responsabilità ulteriore ed autonoma nei confronti del proprio assicurato.

L'intervento appare inammissibile anche per ulteriori ragioni.

2) Come riconosciuto dalla migliore dottrina (così Mandrioli), l'intervento si verifica quando in un processo già iniziato subentra un soggetto estraneo diverso dalle parti originarie.

L'intervento notoriamente può essere di tre specie: *volontario, coatto su istanza di parte, coatto per ordine del giudice*.

Nel caso di specie, l'inammissibile intervento dispiegato dall'assicuratore dell'attore è qualificabile esclusivamente come *intervento volontario*.

L'intervento volontario può essere: *principale* quando l'interveniente *afferma un diritto proprio* in contrasto sia con l'attore che con il convenuto; *adesivo autonomo* quando l'interveniente, *pur facendo valere un diritto autonomo*, assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti; *adesivo dipendente* che è quello del terzo che, *avendo interesse alla vittoria di una delle parti in causa* partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte.

La posizione processuale assunta dall'assicuratore interveniente non è inquadrabile in alcuna delle ipotesi previste citate.

Difatti è evidente che l'interveniente non ha alcun diritto proprio da far valere nei confronti dell'una e/o dell'altra parte, non vi sono domande nei confronti di alcuno e certamente l'assicuratore del danneggiato non può avere interesse alla vittoria della controparte del proprio assicurato che anzi, in ipotesi di responsabilità contestata, sarebbe facultizzato (C.Cost 180/2009) ad agire direttamente nei confronti della stessa interveniente.

In buona sostanza l'interveniente non ha alcun interesse ad agire attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. ("*per proporre una domanda o per contraddirre alla stessa è necessario avervi interesse*"); neanche per l'ipotesi che lo stesso eventualmente dichiari di accollarsi l'obbligazione dei terzi posto che l'attore non intende evidentemente accettare alcuna sostituzione del debitore originario con un terzo a lui contrattualmente legato nei confronti del quale vi è l'astratta possibilità che si frappongano eccezioni di proponibilità della domanda che pacificamente non sussistono nei confronti della convenuta primaria.

L'interesse ad agire in capo alla assicurazione interveniente dovrebbe essere, notoriamente, attuale e concreto.

In proposito, "*...secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della ... e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche*" (cfr. fra le più recenti Cass. 23 novembre 2007 n. 24434)" (Cass. ord. 23/02/2010 n.4350).

“L’interesse ad agire si concreta nell’esigenza, manifestata a colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l’intervento del giudice. Esso deve essere concreto ed attuale nel senso che in assenza dell’intervento dell’autorità giurisdizionale l’attore subirebbe un ingiusto danno consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene”. (Trib. Palermo Sez. lavoro Sent., 17/09/2009).

Nessun bene della vita persegue né alcun interesse ad agire giuridicamente apprezzabile (*id est*: meritevole di tutela giuridica) può vantare l’interveniente per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo perché i rapporti tra assicurato ed assicuratore sono regolati dall’art. 1917 c.c. che, trattandosi di norma di ordine pubblico, non può essere derogata dagli accordi associativi Ania (c.d. Card) per di più istituiti nell’interesse della Compagnia e a detrimento del danneggiato.

Nella specie non si tratta nemmeno di un acollo ex art.1273 c.c. posto che, ai sensi della predetta norma, la stipula dell’accordo tra il debitore e il terzo è fatta a favore del creditore.

Mentre in questa sede è evidente che l’interveniente non interviene certo a favore del creditore bensì, di fatto, contro di esso.

Se è questo il risultato degli accordi privati tra le compagnie, è chiaro che tali stipulazioni non sono a favore del creditore ex art. 1273 c.c. e, quindi, ogni forma di intervento della compagnia dell’attore – peraltro già del tutto inammissibile sotto il profilo processuale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – risulta essere *contra legem*.

E’ evidente quindi che non è meritevole di tutela giuridica un interesse illegittimo e quindi anche per questo motivo non può ravvisarsi alcun interesse ad agire.

Né l’anomalo intervento può essere inquadrato quale espromissione posto che in assenza della dichiarazione liberatoria da parte del creditore, il debitore originario non è liberato e il terzo resta obbligato in solido.

La sua attività processuale risulta pertanto, oltre che inammissibile, sostanzialmente inutile.

In altri termini, posto che è accertata la facoltà del danneggiato di evocare in giudizio il civile responsabile e il suo assicuratore come recentemente riconosciuto dalla

Corte Costituzionale (sentenza n.180/2009) che ha confermato la prevalente giurisprudenza di merito, a ritenere legittimo l'intervento del terzo, si ritornerebbe di fatto a violare lo spirito della sentenza della Corte Costituzionale.

Infatti, in tal modo verrebbero surrettiziamente posti dei limiti (quali quelli che irrivalentemente sono stati eccepiti dall'interveniente) all'azione nei confronti del civile responsabile e del suo assicuratore, limiti relativi alle condizioni di proponibilità di un'eventuale domanda nei confronti di un terzo soggetto non evocato in giudizio e nei confronti del quale non si intende agire.

3) Un'ultima osservazione in relazione alle note (e ultronee) questioni abitualmente sollevate dagli assicuratori e relative ai c.d. accordi associativi ANIA e alla c.d. CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

E' di tutta evidenza che gli accordi tra assicuratori sono accordi tra privati, privi di rilevanza pubblicistica, non sono fonte normativa di nessun rango e, ovviamente, non hanno nessuna incidenza nei rapporti coi terzi né possono legittimare l'invocazione di diritti avanti l'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme di legge.

Ciò a maggior ragione vale per le decisioni dell'Associazione tra gli assicuratori in forza delle quali è stato evidentemente dispiegato l'inammissibile intervento che qui si contesta.

Si ribadisce che il rapporto che in r.c. auto lega l'assicurato al suo assicuratore e viceversa costituisce contratto tipico disciplinato dall'art. 1917 c.c. (richiamato dall'art. 122 cod.ass. per ribadirne l'obbligo), ai sensi del quale *“nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”*.

La esistenza di un interesse dell'assicuratore ex art. 100 c.p.c. che legittima ad intervenire va dunque valutato alla luce della norma citata, diretta evidentemente a tutelare l'assicurato (*“tenerlo indenne”*) e **non già a contrastarlo**, come intenderebbe fare la interveniente mediante lo spiegato intervento, posto che diversamente verrebbe inammissibilmente stravolta la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo r.c. auto, che nell'ambito della assicurazione per responsabilità civile integra principi inderogabili la cui violazione appare contraria al c.d. ordine pubblico.

Nessun interesse giuridicamente tutelabile, e comunque tale da giustificare un'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., può essere ravvisato in un'iniziativa tesa a disattendere l'inderogabile disciplina normativa sovracitata a vantaggio esclusivo di interessi associativi privati quali quelli espressi con la c.d. Card nell'ambito di accordi tra aziende associate all'Ania.

Anche le usuali argomentazioni svolte dalle imprese assicuratrici intervenienti tese a illustrare l'organizzazione interna dei rapporti tra imprese di assicurazioni, sono irrilevanti e non giustificano né fondano alcun interesse ad agire meritevole di tutela giuridica.

La dedotta obbligatorietà della stipula della convenzione non significa imperatività dei suoi effetti nei confronti del danneggiato né tantomeno, obbligatorietà per il danneggiato di contraddire con il proprio assicuratore anche per il caso che abbia scelto di agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile come gli è consentito fare a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.

Secondo la stessa prospettazione degli intervenienti è evidente che nel caso di specie la c.d. Card non rileva e non può rilevare nei rapporti tra le parti.

Infatti, il regolamento del Codice delle Assicurazioni (D.P.R. 254/2006) è atto normativo regolamentare, fonte gerarchicamente sottordinata alla legge e, come tale, non può fondare alcuna giuridica pretesa in contrasto con le norme sovraordinate di cui agli artt. 144 e 148 c.d.a.

In particolare, lo stesso art. 13 al n.1 recita che *“le imprese di assicurazioni stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”*.

Di tutta evidenza nessuna normativa di legge o regolamentare autorizza le imprese associate nell'Ania a ritenersi facultizzate a molestare giudizialmente i propri assicurati con iniziative, quale quelle che qui ci occupano, all'unico fine di eludere pervicacemente il disposto della sentenza n.180/2009 della Corte Costituzionale, dal momento che proprio la norma regolamentare richiamata, fa riferimento alla sola ipotesi della gestione del “risarcimento diretto”.

In questo caso, dal momento che non si verte nella gestione del risarcimento diretto è evidente come la “normativa convenzionale” adottata dall'Ania non possa costringere il danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente scelto di non evocare in giudizio e con il quale è invece legata da vincoli contrattuali tipici (schematizzati dall'art. 1917 c.c.).